

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

UBS Assicurazione viaggio Plus

Sulla base della polizza collettiva n. 553048, stipulata con UBS AG (UBS), la Allianz Risk Transfer (ART) presta copertura assicurativa nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione e relativamente alle componenti assicurative elencate, designando la Oberhänslis & Partner S.p.A. (broker assicurativo) come interlocutore per le persone assicurate.

Indice

- I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative**
- II Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative**
- A Annullamento**
- B Ritardo del volo**
- C Bagaglio**
- D Shop Garant**
- E Spese di cura all'estero**
- F Interruzione del viaggio**

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

1 Persone assicurate

- 1.1 La copertura assicurativa si estende alle seguenti persone:
 - titolare principale (di seguito detto assicurato o persona assicurata) di una carta di credito UBS non disdetta;
 - coniuge nella stessa economia domestica dell'assicurato. Se l'assicurato non è coniugato, la copertura assicurativa si estende alla persona convivente in concubinato;
 - figli nella stessa economia domestica dell'assicurato fino al compimento del 25° anno di età.
- 1.2 Le persone indicate alla cifra 1.1 con residenza fissa in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein sono assicurate per tutte le componenti assicurative.

2 Campo di validità territoriale

Le assicurazioni sono valide in tutto il mondo qualora non sia previsto un campo di validità differente nella sezione «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta cifra II).

3 Inizio e durata del rapporto di assicurazione/Diritto di recesso

- 3.1 L'assicurazione ha una validità di un anno a partire dalla data di inizio indicata nella conferma scritta di UBS.
- 3.2 L'assicurato può recedere dal contratto di assicurazione entro 7 giorni dal ricevimento della conferma scritta di UBS a mezzo lettera raccomandata (confronta cifra I 15.1). In tal caso qualsiasi copertura assicurativa decade con effetto retroattivo e UBS provvederà a riaccreditare sul conto della carta di credito del recedente il premio assicurativo eventualmente già addebitato (confronta cifra I 5).
- 3.3 In mancanza di disdetta del contratto assicurativo risp. del contratto relativo alla carta di credito con la UBS (confronta cifra I 6), il contratto assicurativo si rinnova tacitamente di volta in volta per la durata di un anno.
- 3.4 La perdita o il blocco risp. il rinnovo della carta di credito non interrompono la copertura assicurativa.

4 Accettazione delle CGA

Qualora l'assicurato non si avvalga del suo diritto di recesso (confronta cifra I 3.2) entro il termine previsto, le «Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) UBS Assicurazione viaggio Plus» si intendono da lui lette, comprese e accettate e verranno applicate al rapporto di assicurazione.

5 Autorizzazione all'addebito

Con l'inoltro della richiesta di assicurazione ad UBS (confronta cifra I 15.1), nonché in caso di tacito rinnovo del contratto (confronta cifra I 3.3), **il titolare principale della carta di credito autorizza espressamente e irrevocabilmente l'UBS ad addebitare direttamente sul conto della sua carta di credito il premio assicurativo annuale dovuto.** Tale autorizzazione all'addebito vale anche nel caso in cui la carta sia bloccata, indipendentemente dal fatto che il blocco sia stato richiesto da UBS o dal titolare della carta.

6 Termine della copertura assicurativa/Disdetta

- 6.1 L'assicurato può disdire il contratto di assicurazione per iscritto alla scadenza, rispettando un preavviso di 3 mesi. L'assicurato deve inoltrare la disdetta ad UBS (confronta cifra I 15.1). Una volta trascorso il termine di disdetta, termina anche la copertura assicurativa.
- 6.2 La copertura assicurativa termina anche con la risoluzione del contratto UBS relativo alla carta di credito (disdetta da parte di UBS o da parte dell'assicurato) oppure con la scadenza della carta di credito, anche se la durata annuale del contratto di assicurazione non è ancora terminata. In tal caso l'assicurato **non ha però diritto al rimborso pro rata temporis del premio assicurativo.**

7 Presupposti fondamentali per la prestazione assicurativa

La protezione assicurativa vale solo per i viaggi privati. Affinché la persona assicurata, nel momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbia diritto alla prestazione assicurativa, oltre agli eventuali altri obblighi secondo quanto previsto dalla cifra I 8, nonché secondo quanto previsto dalle «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta cifra II), deve essere in grado di fornire le seguenti **prove cumulative al momento del sinistro:**

- prova del sinistro (il modulo di denuncia del sinistro può essere richiesto alla Oberhänslis & Partner S.p.A.; confronta cifra I 15.2);
 - prova che il viaggio risp. l'oggetto assicurato è stato pagato dall'assicurato almeno al 50% mediante la carta di credito UBS principale o la seconda carta risp. la relativa carta per il/la partner valide (ricevuta dell'acquisto con carta di credito o estratto conto mensile della carta di credito);
 - prova dell'esistenza di un contratto di carta di credito valido tra l'assicurato e UBS (numero della carta di credito);
 - prova dell'esistenza di un contratto di assicurazione valido tra l'assicurato e l'ART (presentazione della lettera di conferma di UBS, nonché prova che il premio assicurativo era stato pagato (estratto conto mensile della carta di credito);
 - su richiesta, prova del carattere privato del viaggio.
- I documenti necessari devono essere fatti pervenire alla Oberhänslis & Partner S.p.A. (confronta cifra I 15.2).

8 Obblighi in caso di sinistro

- 8.1 La persona assicurata è tenuta ad adempiere a tutti i propri obblighi di comunicazione, informazione o comportamento contrattuali o di legge (tra gli altri, l'immediata denuncia dell'evento assicurato all'indirizzo indicato alla cifra I 15.2).
- 8.2 La persona assicurata ha l'obbligo di fare tutto ciò che possa contribuire a limitare ed accertare il danno.
- 8.3 Se il sinistro si è verificato in seguito ad una malattia o ad una lesione, la persona assicurata deve fare in modo che i medici curanti vengano liberati dall'obbligo del segreto professionale nei confronti dell'ART.
- 8.4 Qualora la persona assicurata abbia il diritto di far valere anche nei confronti di terzi prestazioni erogate dalla ART, essa è tenuta a salvaguardare tale diritto ed a cederlo alla ART.

9 Violazione degli obblighi

Se la persona assicurata viola i propri obblighi in caso di sinistro, la ART ha il diritto di rifiutare o ridurre le prestazioni.

10 Eventi non assicurati

- 10.1 Il diritto alla prestazione non sussiste se un evento si era già verificato al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio o se la persona assicurata poteva già prevederlo al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio.
- 10.2 Non sono assicurati gli eventi causati dalla persona assicurata nei seguenti modi:
 - abuso di alcol, stupefacenti o farmaci;
 - partecipazione attiva a scioperi o disordini;
 - partecipazione a gare e allenamenti con veicoli a motore o barche;
 - partecipazione ad azioni rischiose nel corso delle quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo;
 - commettendo azioni/omissioni intenzionali o per colpa grave;
 - commettendo reati, delitti o nel tentativo di compierli.

- 10.3 Le spese connesse ad un evento assicurato, come ad es. i costi per la sostituzione delle cose assicurate o quelli per scopi di polizia, non sono assicurate a meno che le «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» non contengano disposizioni contrarie (confronta cifra II).
- 10.4 I danni dovuti ad eventi bellici o terroristici e a disordini di qualsiasi tipo, nonché alle misure adottate per contrastarli, come pure quelli dovuti a epidemie o catastrofi naturali.
- 10.5 Sono escluse le prestazioni nel caso in cui lo scopo del viaggio sia un trattamento medico.
- 10.6 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da disposizioni delle autorità, come ad es. sequestri patrimoniali, arresto o divieto di lasciare il Paese.

11 Definizioni

11.1 Viaggio

Un viaggio dura al massimo 91 giorni, comprende almeno un pernottamento al di fuori della residenza abituale e deve comprendere un viaggio di andata e uno di ritorno.

11.2 Malattia grave/Conseguenze gravi di un infortunio

Per malattia grave risp. conseguenze gravi di un infortunio si intendono i casi in cui è necessario un ricovero ospedaliero (almeno una notte) o il medico prescrive contemporaneamente almeno due farmaci con obbligo di ricetta oppure quelli in cui il medico prescrive una inabilità al lavoro di almeno sei giorni lavorativi.

11.3 Persone prossime

Sono considerate persone prossime:

- i parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri e nonni);
- il partner, nonché i suoi genitori e figli.

11.4 Mezzi di trasporto pubblici

Vengono considerati mezzi di trasporto pubblici i mezzi di trasporto che circolano con regolarità in base ad un piano orario e per l'utilizzo dei quali è necessario essere in possesso di un biglietto. I taxi e le macchine a noleggio non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblici.

11.5 Valori

Vengono considerati valori il denaro contante, le carte di credito, le cartevalori, i libretti di risparmio, i metalli preziosi (sotto forma di riserve, lingotti o merce), le monete, le medaglie, le pietre preziose e le perle non incastonate.

12 Assicurazione multipla

In caso di assicurazione multipla, la ART eroga le proprie prestazioni in modo sussidiario. Il diritto di regresso passa alla ART nella misura in cui essa ha effettuato un risarcimento. Qualora anche un'altra compagnia eroghi le proprie prestazioni in modo sussidiario, le compagnie interessate si accolleranno i costi in quota proporzionale alla loro somma assicurata. I costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.

13 Prescrizione

I crediti cadono in prescrizione una volta trascorsi due anni dal verificarsi dell'evento assicurato.

14 Gerarchia delle norme

- 14.1 Le «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta cifra II) hanno priorità rispetto alle «Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative» (confronta cifra I).
- 14.2 In caso di discrepanze linguistiche tra la versione francese, italiana, inglese e tedesca delle Condizioni Generali di Assicurazione fa fede, in caso di dubbio, sempre la versione tedesca.

15 Indirizzi per i contatti

- 15.1 La richiesta di assicurazione deve essere inoltrata ad UBS, Flughafenstrasse 35, Postfach, 8152 Glattpark.
- 15.2 Per tutte le altre questioni concernenti il presente contratto di assicurazione (informazioni dettagliate, domande, denunce di sinistri ecc.) è a disposizione dell'assicurato il servizio clienti del broker assicurativo Oberhansli & Partner S.p.A. ai seguenti numeri tel. +41-44-723 44 86/fax +41-44-723 44 87. In caso di emergenze mediche durante i vostri viaggi telefonate al numero +41-44-723 44 88 (24 ore su 24). L'indirizzo per la corrispondenza è: Oberhansli & Partner S.p.A., Versicherungsbroker, Postfach 179, 8800 Thalwil.

16 Gestione e comunicazione dei dati/ricorso a terzi

Le persone assicurate accettano il fatto che UBS rispettivamente la ART possono ricorrere a terzi per adempiere ai propri compiti. Le persone assicurate danno inoltre il proprio assenso al fatto che UBS Card Center AG rispettivamente la Oberhansli & Partner S.p.A., in qualità di incaricata dell'evasione della richiesta di assicurazione, rispettivamente dell'allestimento del dossier relativo ad ogni sinistro, vengano a conoscenza dei loro dati nella misura necessaria al corretto adempimento dei compiti loro assegnati relativamente alla presente assicurazione. Il titolare principale della carta di credito in modo particolare acconsente che la Oberhansli & Partner S.p.A., rispettivamente la ART possano verificare presso UBS Card Center AG se il titolare principale della carta di credito, al momento del

sinistro, era in possesso di un contratto di carta di credito valido con UBS e se aveva pagato il premio assicurativo. In questa misura, il titolare principale della carta di credito autorizza UBS Card Center AG a fornire informazioni alla Oberhansli & Partner S.p.A., rispettivamente alla ART. Le persone assicurate accettano inoltre che i dati raccolti dalla Oberhansli & Partner S.p.A. nel dossier relativo ad ogni sinistro vengano inviati successivamente alla ART per la valutazione del sinistro. In questo senso le persone assicurate liberano le aziende in questione dal segreto bancario risp. dal segreto commerciale.

17 Foro competente e diritto applicabile

- 17.1 Le cause contro la ART possono essere inoltrate al tribunale della sede della società oppure nel luogo svizzero di residenza della persona assicurata. Qualora la residenza della persona assicurata sia al di fuori della Svizzera, il foro competente è quello della sede della società.
- 17.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni vale la legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA).

18 Altre disposizioni

- 18.1 UBS ha stipulato con la ART un'assicurazione collettiva per i clienti delle carte di credito UBS. L'assicuratore è la ART. Dalla presente assicurazione non possono quindi derivare obblighi legali a carico di UBS, nemmeno in caso di sinistro assicurato.
- 18.2 Eventuali controversie tra l'assicurato e la ART non esonerano l'assicurato dall'obbligo di saldare i debiti derivanti dal rapporto relativo alla carta di credito.
- 18.3 La ART si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti «Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) UBS Assicurazione viaggio Plus» (incluso l'adeguamento del premio assicurativo). Le modifiche verranno comunicate in forma adeguata e si considereranno accettate qualora il contratto di assicurazione non venga disdetto per iscritto prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

II Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative

A Annullamento

1 Prestazioni assicurative/Spese assicurate

- 1.1 La stipulazione dell'assicurazione (inizio della copertura assicurativa indicato nella lettera di conferma di UBS) deve avvenire, in caso di prima stipulazione, prima dell'eventuale inizio dei termini di annullamento fissati dall'organizzatore del viaggio per i quali è prevista una penale.
- 1.2 La prestazione per persone singole è limitata a 5000 CHF e per le famiglie a 15 000 CHF per ogni sinistro e per ogni anno. Vale una franchigia generale di 200 CHF per ogni sinistro.
- 1.3 Qualora un appartamento o una casa per le vacanze affittata da persone private non abbia potuto, in modo dimostrabile, essere pagata con la carta di credito, l'assicurazione dei costi di annullamento copre eccezionalmente fino a 1200 CHF per ogni evento e anno, con una franchigia di 200 CHF.

1.4 Spese di annullamento

Se la persona assicurata a causa di un evento assicurato (confronta cifra II A 2) non può onorare il contratto con

- l'organizzatore del viaggio
- il locatore

e lo annulla, la ART paga le spese di annullamento dovute per contratto fino all'ammontare della somma assicurata concordata (confronta cifra II A 1.2). Verrà detratta una franchigia di 200 CHF per ogni prenotazione.

1.5 Inizio ritardato del viaggio

Se la persona assicurata a causa di un evento assicurato (confronta cifra II A 2) può iniziare il viaggio o usufruire dell'affitto solo con ritardo, la ART si accolla al posto delle spese di annullamento (al max. fino all'ammontare delle spese in caso di annullamento):

- le spese di viaggio aggiuntive legate alla partenza ritardata, e
- le spese per la parte del soggiorno non usufruita e ciò proporzionalmente al prezzo dell'arrangiamento (senza le spese di trasporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.

- 1.6 Non verranno rimborsate le spese forfetarie sull'ordine, le spese di elaborazione della pratica sproporzionate o applicate più volte, le tasse aeroportuali, le spese per visti e vaccinazioni e quelle per i premi assicurativi.

2 Eventi assicurati

2.1 Malattia, infortunio, morte e gravidanza

In caso di malattia grave, di conseguenze gravi di un infortunio (confronta cifra I 11.2) o in seguito al decesso, a condizione che l'evento in questione si sia verificato successivamente al momento della prenotazione:

- 1 – della persona assicurata;
- di una persona prossima che abbia prenotato lo stesso viaggio (confronta cifra II A 2.1.2);

- di una persona, che non partecipa al viaggio, prossima alla persona assicurata o alla persona prossima che partecipa al viaggio (confronta cifra II A 2.1.2);
 - del sostituto sul posto di lavoro se la presenza della persona assicurata è indispensabile.
- 2 Se la persona la cui infermità è causa dell'annullamento non è né parente, né imparentata, né partner della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se la persona assicurata dovrebbe partire da sola.
- 3 Se la malattia è cronica o ricorrente, senza che per questo lo svolgimento del viaggio sia in dubbio al momento della prenotazione, la copertura assicurativa sussiste solo se il viaggio dovesse essere annullato per un aggravamento acuto e inatteso attestato da un medico, per una ricaduta inattesa o in seguito a decesso inatteso.
- 4 In caso di gravidanza della persona assicurata o della persona prossima che ha prenotato lo stesso viaggio (confronta cifra I 11.3), a condizione che la gravidanza sia subentrata successivamente al momento della prenotazione e che la gravidanza renda il viaggio impossibile o irragionevole.
- 2.2 Danneggiamento della proprietà nel luogo di residenza**
Qualora la proprietà della persona assicurata nel luogo di residenza sia gravemente danneggiata in seguito a furto, incendio, allagamento o a danni causati dagli elementi naturali e si renda quindi indispensabile la presenza della persona assicurata a casa.
- 2.3 Ritardo o avaria del mezzo di trasporto durante il viaggio di andata**
Se l'inizio del viaggio prenotato viene reso impossibile dal ritardo o da una avaria del mezzo di trasporto pubblico o taxi sul territorio svizzero utilizzato per il raggiungimento del luogo di partenza previsto nell'arrangiamento del viaggio.
- 2.4 Avaria del veicolo durante il viaggio di andata per viaggio di andata e ritorno con «Auto su treno»**
Se il veicolo riportato sul documento di trasporto, nel giorno della partenza e durante il tragitto diretto verso la stazione di imbarco, diviene inutilizzabile in seguito a guasto o incidente.
- 3 Eventi non assicurati**
- 3.1 Cattivo andamento della guarigione**
Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di una operazione o di un intervento medico al momento della prenotazione del viaggio sussistevano già e fino alla data di partenza non è ancora avvenuta la completa guarigione. Se per le conseguenze di una operazione o di un intervento medico già pianificati al momento della prenotazione del viaggio, ma eseguiti solo successivamente, fino alla data di partenza non è ancora avvenuta la completa guarigione.
- 3.2 Disdetta da parte dell'organizzatore**
Se l'organizzatore del viaggio, il locatore, l'organizzatore ecc. non è oggettivamente in grado di fornire interamente o parzialmente le prestazioni previste dal contratto, disdice il viaggio o lo dovrebbe disdire sulla base di circostanze concrete. Tale oggettiva impossibilità è data tra l'altro quando il Dipartimento Federale degli Affari Esteri o l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica sconsigliano i viaggi nel Paese o nella zona prenotati.
- 3.3 Disposizioni delle autorità**
Se disposizioni delle autorità rendono impossibile lo svolgimento del viaggio prenotato secondo i piani.
- 3.4 Viaggi di affari/Soggiorni linguistici e di vacanza per la formazione ed il perfezionamento professionale**
Non sono assicurati i viaggi d'affari e i soggiorni linguistici e di vacanza per la formazione ed il perfezionamento professionale che sono pagati dal datore di lavoro.
- 3.5 Malattie psichiche**
Tutte le malattie psichiche, gli stati d'ansia, il dolore per la separazione e le malattie psicosomatiche, nonché le loro conseguenze e complicazioni.
- 4 Obblighi in caso di sinistro**
- 4.1 Per poter usufruire delle prestazioni della ART, quando si verifica l'evento assicurato, la persona avente diritto deve annullare immediatamente il viaggio prenotato presso l'organizzatore del viaggio, il locatore o l'organizzatore del corso e quindi denunciare per iscritto il sinistro (confronta anche cifra I 8) alla Oberhänkli & Partner S.p.A. (confronta cifra I 15.2).
- 4.2 Oltre ai documenti elencati alla cifra I 7, è necessario presentare alla Oberhänkli & Partner S.p.A. (confronta cifra I 15.2) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
- conferma della prenotazione;
 - fattura relativa alle spese di annullamento;
 - giustificativi relativi ai costi di viaggio supplementari in originale;
 - certificato di un medico neutrale con diagnosi;
 - ricetta dei farmaci prescritti dal medico;
 - certificato di morte;
 - documenti di trasporto (biglietti aerei, biglietti ferroviari), biglietti di ingresso, ricevute ecc. in originale;
 - lettera di conferma del datore di lavoro.

B Ritardo del volo

1 Prestazioni assicurative/Spese assicurate

Se si perde una coincidenza aerea tra due voli a causa di un ritardo di almeno sei ore imputabile esclusivamente alla prima compagnia aerea, la ART si accolla le spese supplementari (spese alberghiere, spese per il cambio di prenotazione, spese telefoniche) per il proseguimento del viaggio fino ad un massimo di 300 CHF per singolo caso e ad un massimo di 600 CHF per ogni anno.

2 Eventi non assicurati

Se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

3 Obblighi in caso di sinistro

- 3.1 Per poter usufruire delle prestazioni della ART, qualora si verificasse un evento assicurato, la persona avente diritto deve denunciare alla Oberhänkli & Partner S.p.A. per iscritto il sinistro immediatamente al rientro in Svizzera (confronta anche cifre I 8 e I 15.2)
- 3.2 Oltre ai documenti elencati alla cifra I 7, è necessario presentare alla Oberhänkli & Partner S.p.A. (confronta cifra I 15.2) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
- prova del ritardo della compagnia aerea;
 - biglietto aereo in originale;
 - giustificativi delle spese sostenute in originale.

C Bagaglio

1 Campo di validità territoriale

L'assicurazione è valida per la durata concordata in tutto il mondo al di fuori del luogo di residenza fissa della persona assicurata.

2 Prestazioni assicurative/Spese assicurate

- 2.0 La somma assicurata ammonta al massimo a 4000 CHF per singolo caso. Vale in generale una franchigia di 200 CHF per singolo caso. Il limite annuale totale è di 8000 CHF.
- 2.1 In caso di danno totale o di perdita totale, viene rimborsato il valore degli oggetti al momento del loro acquisto. Qualora esso sia inferiore nel momento in cui si è verificato il sinistro, viene pagato quest'ultimo.
- 2.2 Per le attrezzature per filmati, fotografie e video, nonché per gli sci, gli snowboard e le biciclette viene rimborsato il valore corrente. Per valore corrente si intende il valore a nuovo (oggetto uguale, nuovo) con la detrazione del 20% annuale a partire da un anno dopo l'acquisto (ammortamento).
- 2.3 Per i supporti video, dati, immagini e audio viene rimborsato il valore materiale.
- 2.4 I costi per la riparazione di oggetti danneggiati sono limitati al valore corrente.
- 2.5 I graffi e le abrasioni sulle biciclette vengono rimborsati fino ad un importo massimo di 200 CHF.
- 2.6 In caso di rapina di valori (confronta cifra I 11.5), il risarcimento massimo è di 500 CHF e per i documenti di trasporto (biglietti ferroviari, aerei ecc.) al massimo di 1000 CHF.
- 2.7 In caso di consegna ritardata di sei o più ore da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta cifra I 11.4), il rimborso per gli acquisti necessari e le spese di noleggio è limitato al massimo a 300 CHF, limite annuale 600 CHF.
- 2.8 Per i documenti personali e di veicoli, come pure per le chiavi le spese sono limitate a quelle necessarie per ottenere un duplicato.
- 2.9 Per i souvenir il rimborso massimo è di 100 CHF.

3 Oggetti assicurati

- 3.1 È assicurato il bagaglio di viaggio della persona assicurata comprensivo dei souvenir acquistati in viaggio, cioè tutti gli oggetti di uso personale portati con sé in viaggio o affidati per il trasporto ad una azienda di trasporti (per le esclusioni confronta cifra II C 5) e che appartengono alla persona assicurata.
- 3.2 Gli strumenti musicali, gli attrezzi sportivi, le biciclette, le carrozine e i passeggini, i canotti e le imbarcazioni pieghevoli sono assicurati solo durante il trasporto da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta cifra I 11.4).

4 Eventi assicurati

- 4.1 Furto.
- 4.2 Rapina (furto sotto minaccia o uso della forza nei confronti della persona assicurata).
- 4.3 Danneggiamento o distruzione.
- 4.4 Perdita o danneggiamento durante il trasporto da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta cifra I 11.4).
- 4.5 Consegna ritardata da parte di una azienda di trasporti pubblici (confronta cifra I 11.4).

5 Oggetti non assicurati

Non sono assicurati i danni a:

- veicoli a motore, navi, tavole da surf e velivoli con tutti i relativi accessori;
- cose di valore coperte da una assicurazione specifica;
- cartevalori, documenti, documenti commerciali, documenti di viaggio e voucher, come pure denaro contante e carte di credito e carte clienti, francobolli (per le eccezioni confronta cifra II C 2.6);
- hardware informatici (desktop, notebook, videoproiettori, accessori, palmari, ecc.), telefoni cellulari e software di qualsiasi genere;
- oggetti di valore (confronta cifra II C 7), lasciati in un veicolo (chiuso a chiave o non chiuso a chiave);
- oggetti lasciati sopra un veicolo oppure lasciati durante la notte (dalle 22.00 alle 06.00) in o sopra un veicolo nel quale la persona assicurata non pernotta;
- metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campioni di merce. oggetti con valore artistico o collezionistico e utensili professionali;
- attrezzature per filmati, fotografie e video, gioielli e pellicce durante il trasporto con un mezzo pubblico finché si trovano sotto la responsabilità dell'azienda di trasporti pubblici;
- occhiali;
- danni causati direttamente o indirettamente da eventi bellici o terroristici, disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi.

6 Eventi non assicurati

Non sono assicurati i danni riconducibili a:

- dolo o colpa grave;
- mancata osservanza del dovere di diligenza generalmente richiesta da parte della persona assicurata;
- spostamento, smarrimento e dimenticanza;
- abbandono o deposito di oggetti, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a tutti al di fuori della zona di influenza personale diretta della persona assicurata;
- tipo di custodia di oggetti di valore non adeguato al valore della cosa (confronta cifra II C 7);
- fuoriuscita di perle e pietre preziose dalla loro montatura;
- influssi della temperatura e delle intemperie, usura o la natura intrinseca del bene;
- confisca da parte delle autorità o danneggiamento del pacco o del suo contenuto da parte delle autorità

7 Obblighi di comportamento durante il viaggio

Gli oggetti di valore come pellicce, orologi, monili con o di metalli preziosi, pietre preziose o perle, apparecchiature fotografiche, video, audio con tutti i relativi accessori, quando non vengono portati addosso o utilizzati devono essere custoditi in un locale chiuso e non accessibile a tutti e all'interno del locale chiusi separatamente a chiave (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve essere in ogni caso adeguato al valore della cosa.

8 Obblighi in caso di sinistro

- 8.1 La persona assicurata è tenuta a far confermare immediatamente e in modo dettagliato la causa, le circostanze e l'entità dell'evento:
 - 1 per i furti e le rapine dal posto di polizia più vicino al luogo del delitto;
 - 2 in caso di danneggiamento da parte dell'azienda di trasporti, dal terzo responsabile o dal responsabile del viaggio risp. dell'albergo;
 - 3 in caso di smarrimento o di consegna ritardata, da parte dell'azienda di trasporti pubblici responsabile.
- 8.2 Se lo smarrimento o il danneggiamento durante il trasporto da parte di un'azienda di trasporti pubblici (confronta cifra II C 4.4) viene scoperto solo dopo la consegna a casa, il fatto deve essere denunciato per iscritto all'azienda di trasporti entro 2 giorni e deve essere confermato dall'azienda stessa.
- 8.3 L'entità del danno deve essere dimostrata mediante ricevute originali. Se ciò non è possibile, la ART può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
- 8.4 L'evento assicurato deve essere denunciato senza indugio per iscritto (confronta anche cifra I 8) alla Oberhänkli & Partner S.p.A. (confronta cifra I 15.2). La richiesta deve essere motivata e dimostrata. Oltre ai documenti elencati alla cifra I 7 è necessario presentare alla Oberhänkli & Partner S.p.A. (confronta cifra I 15.2) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
 - verbale di polizia;
 - verbale di accertamento dei fatti;
 - ricevute e conferme.
- 8.5 Le cose danneggiate devono essere tenute a disposizione della ART fino all'evasione definitiva del sinistro e su richiesta della ART devono essere spedite a proprie spese per la perizia.

D Shop Garant

1 Durata della protezione assicurativa

La protezione assicurativa inizia con la consegna della cosa al momento dell'acquisto e dura 24 ore, compreso il trasporto nel luogo di destinazione definitivo ed inclusa una eventuale installazione.

2 Prestazioni assicurative/Spese assicurate

- 2.1 Le prestazioni sono limitate a 1000 CHF per ogni sinistro.
- 2.2 In un periodo di tempo di 12 mesi le prestazioni sono limitate ad un massimo di 5000 CHF.
- 2.3 Per le cose distrutte, rubate o oggetto di rapina, la ART ha la facoltà di scegliere se effettuare un risarcimento in natura o rimborsare il prezzo di acquisto pagato.
- 2.4 Per le cose danneggiate, la ART ha la facoltà di scegliere se farle riparare o rimborsare i costi di riparazione necessari per un importo pari però al massimo al prezzo di acquisto.
- 2.5 Per le cose appaiate o facenti parte di un insieme, la prestazione è limitata all'ammontare del prezzo di acquisto a condizione che gli oggetti non interessati dal danno non siano utilizzabili singolarmente o non siano sostituibili singolarmente.
- 2.6 Il rimborso per le cose per il cui acquisto è stata utilizzata la carta di credito solo parzialmente è limitato al relativo importo parziale.

3 Oggetti assicurati

Sono assicurate le cose mobili per uso personale acquistati da una persona assicurata mediante la carta di credito valida e a lei intestata, indipendentemente dal fatto che la persona si trovi in viaggio o meno.

4 Eventi assicurati

- 4.1 Distruzione o danneggiamento delle cose assicurate.
- 4.2 Danneggiamento durante il trasporto verso il luogo di destinazione definitivo.

5 Oggetti non assicurati

- 5.1 Denaro contante, assegni, traveller's cheques, tutte le cartevalori, i biglietti di ingresso e le altre autorizzazioni.
- 5.2 Animali e piante.
- 5.3 Generi di consumo e beni deperibili con durata limitata, ad es. generi alimentari e voluttuari, articoli cosmetici ecc.
- 5.4 Gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose se non convenientemente indossati risp. utilizzati o portati con sé sotto la custodia personale del titolare della carta di credito.
- 5.5 Merce usata (gli oggetti d'arte non sono considerati merce usata).
- 5.6 Cose acquistate mediante un utilizzo fraudolento o abusivo della carta di credito.

6 Eventi non assicurati

- 6.1 Normale usura.
- 6.2 Difetti di fabbricazione o del materiale, deperimento interno o natura intrinseca della cosa.
- 6.3 Errore di utilizzo.

7 Esclusione di casi di garanzia

La copertura assicurativa non vale per i danni per i quali deve rispondere contrattualmente un terzo in qualità di produttore, venditore o incaricato della riparazione.

8 Obblighi in caso di sinistro

- 8.1 Il sinistro deve essere comunicato senza indugio telefonicamente o per iscritto alla Oberhänkli & Partner S.p.A. (confronta cifra I 15.2).
- 8.2 Oltre ai documenti elencati alla cifra I 7, è necessario presentare alla Oberhänkli & Partner S.p.A. (confronta cifra I 15.2) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
 - giustificativo originale dell'acquisto dal quale siano desumibili il prezzo di acquisto ed il giorno dell'acquisto;
 - la relativa ricevuta dell'acquisto con carta di credito o una copia dell'estratto conto mensile della carta di credito;
 - coinvolgimento di terzi (anche compagnie di assicurazioni) per lo stesso danno;
 - altre informazioni utili per la determinazione del rimborso.
- 8.3 Un danno dovuto a incendio, esplosione, furto con scasso, vandalismo deve essere denunciato al posto di polizia competente entro 48 ore dal momento della scoperta. Su richiesta deve essere presentato il verbale della polizia.
- 8.4 Le cose danneggiate devono essere tenute a disposizione della ART fino all'evasione definitiva del sinistro e su richiesta della ART devono essere spedite a proprie spese per la perizia.

E Spese di cura all'estero

1 Persone assicurate

La copertura assicurativa si estende alle persone elencate alla cifra I 1 a condizione che non abbiano ancora compiuto l'80° anno di età.

2 Campo di validità territoriale/Durata della protezione assicurativa

- 2.1 La protezione assicurativa è valida per tutta la durata del contratto in tutto il mondo, con l'esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.
- 2.2 Le spese mediche e ospedaliere all'estero vengono pagate fino a 90 giorni oltre la durata del contratto di assicurazione, a condizione che la malattia o l'infortunio siano insorti durante il periodo assicurato.

3 Prestazioni assicurative/Spese assicurate

La ART eroga le prestazioni come assicurazione subordinata rispetto alle assicurazioni sociali previste dalla legge (assicurazione malattie LAMal, assicurazione contro gli infortuni LAINF) fino ad un importo massimo di 250 000 CHF per persona per i ricoveri ospedalieri e i trattamenti ambulatoriali non coperti completamente da tali assicurazioni.

In caso di infortunio o malattia secondo quanto previsto alla cifra II E 4, la ART si accolla le spese per le prestazioni mediche qui di seguito elencate nel relativo Paese di soggiorno, a condizione che ciò sia necessario ed economicamente conveniente e che siano state prescritte da un medico o da un dentista patentato risp. da una persona con la relativa autorizzazione all'esercizio della professione:

3.1 Prestazioni in caso di infortunio e malattia

L'assicurazione delle spese di cura all'estero si accolla le spese di cura ospedaliere e ambulatoriali generatesi in seguito a infortunio o malattia durante un viaggio privato o un soggiorno privato all'estero e non coperte dalle assicurazioni sociali previste dalla legge (LAMal, LAINF) e da eventuali assicurazioni supplementari (è esclusa la partecipazione alle spese dell'assicurazione malattie obbligatoria):

- terapie inclusi i farmaci;
- ricovero ospedaliero;
- soggiorni di cura in istituzioni sorvegliate presenti nella lista di istituti tenuta dalla ART [(a questo scopo deve essere presentata preventivamente alla Oberhänsl & Partner S.p.A. (confronta cifra I 15.2) una domanda per la relativa valutazione)];
- trattamento da parte di chiropratici con abilitazione statale;
- noleggio di ausili medici;
- in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.;
- riparazione o sostituzione di ausili medici se danneggiati in seguito ad un infortunio che necessita di cure mediche;
- trasporto nell'ospedale più vicino adatto alle cure;
- cure dentistiche in seguito ad un infortunio fino ad un massimo di 3000 CHF.

3.2 Limitazione delle prestazioni

Se non esiste alcuna copertura dell'assicurazione malattie e/o della LAINF, la ART rimborserà solo il 50% delle spese ospedaliere e ambulatoriali complessive dimostrate, se dovute a malattia o infortunio. In tal caso non verranno erogate ulteriori prestazioni.

4 Eventi assicurati

4.1 Infortuni

- 1 Per infortunio si intende l'influsso dannoso improvviso e non intenzionale di un fattore esterno inusuale sul corpo umano.
- 2 Sono parificati agli infortuni, se non riconducibili chiaramente ad una malattia o ad una degenerazione: gli strappi muscolari e tendinei, gli avvelenamenti, le irritazioni e lesioni dovute a ingestione o inalazione involontaria di sostanze o liquidi tossici o corrosivi, gli assideramenti, i colpi di calore, le insolazioni e i danni alla salute causati dai raggi ultravioletti (esclusione: scottature solari).

4.2 Malattie

Per malattia si intende qualsiasi compromissione della salute indipendente dalla volontà della persona assicurata che richieda cure mediche e non sia conseguenza di un infortunio.

5 Spese/Eventi non assicurati

- 5.1 Gli infortuni e le malattie già presenti all'inizio della copertura assicurativa e le loro conseguenze, complicazioni, aggravamenti o ricadute, in modo particolare le malattie croniche o ricorrenti, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero già note alla persona assicurata al momento dell'inizio della copertura assicurativa.
- 5.2 La diagnosi e il trattamento di malattie dei denti e della mandibola.
- 5.3 La diagnosi e il trattamento di stati di affaticamento ed esaurimento, nonché delle malattie nervose o psichiche.
- 5.4 La diagnosi ed il trattamento di malattie oncologiche incl. le visite di controllo.
- 5.5 Le visite ginecologiche, pediatriche o di controllo (check-up).

- 5.6 I farmaci profilattici, i sonniferi, i tranquillanti, le vitamine, i farmaci omeopatici, le vaccinazioni, le farmacie da viaggio, le anfetamine, gli ormoni e i farmaci per l'abbassamento del colesterolo.
- 5.7 La gravidanza, l'aborto e il parto, nonché le eventuali complicazioni o conseguenze di misure anticoncezionali o abortive.
- 5.8 Gli infortuni alla guida di un veicolo a motore per il quale la persona assicurata non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- 5.9 Gli infortuni riportati facendo paracadutismo o pilotando aerei e attrezzi per il volo.
- 5.10 Infortuni occorsi durante lo svolgimento di una attività artigianale.
- 5.11 Gli infortuni riportati durante il servizio militare all'estero.
- 5.12 I massaggi e i trattamenti «benessere», nonché le operazioni di chirurgia estetica.

6 Garanzia dell'assunzione delle spese

La ART presta garanzia dell'assunzione delle spese, nell'ambito della presente assicurazione e in via subordinata alle assicurazioni sociali previste dalla legge (LAMal, LAINF) e ad eventuali assicurazioni supplementari, per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata resta debitrice nei confronti dei fornitori delle prestazioni (medico, ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali in loco. Per approvazioni di spesa chiamate il numero +41-44-723 44 88 (24 ore su 24).

7 Obblighi in caso di sinistro

- 7.1 La Oberhänsl & Partner S.p.A. deve essere informata per iscritto subito dopo il verificarsi dell'evento (confronta cifra I 15.2).
- 7.2 La persona assicurata, su richiesta della ART ed a sue spese, deve sottoporsi in qualsiasi momento ad una visita medica del medico della società.
- 7.3 Oltre ai documenti elencati alla cifra I 7, è necessario presentare alla Oberhänsl & Partner S.p.A. (confronta cifra I 15.2) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):
 - certificato medico dettagliato;
 - fatture relative alle spese mediche, per farmaci e ospedaliere, nonché le ricette mediche in originale.

F Interruzione del viaggio

1 Prestazioni assicurative

La somma assicurata è limitata a 5000 CHF per le persone singole e a 15 000 CHF per le famiglie. Per ogni sinistro è prevista una franchigia di 200 CHF.

2 Eventi assicurati/Spese assicurate

2.1 Prestazioni per il viaggio di ritorno

1 Viaggio di ritorno per interruzione del viaggio da parte di un compagno di viaggio o di un familiare

Se una persona prossima o un familiare che partecipante al viaggio viene rimpatriato nel luogo di residenza oppure deve interrompere il viaggio per un altro motivo assicurato e la persona assicurata sarebbe costretta a proseguire da sola il viaggio, la ART, sulla base di una telefonata, organizza e paga il viaggio di ritorno extra della persona assicurata (confronta cifra II F 4.1).

2 Viaggio di ritorno per malattia, infortunio o decesso a casa di una persona prossima

Se a casa una persona prossima si ammala, si infortuna gravemente (confronta cifra I 11) o muore, la ART, sulla base di una telefonata, organizza e paga (confronta cifra II F 4.1) il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

3 Ritorno anticipato per altri importanti motivi

Qualora la proprietà della persona assicurata nel luogo di residenza sia gravemente danneggiata in seguito a furto, incendio, allagamento o a danni causati dagli elementi naturali, la ART, sulla base di una telefonata (confronta cifra II F 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

4 Viaggio di ritorno a causa di disordini, catastrofi naturali, scioperi o epidemie

Se disordini, catastrofi naturali, scioperi o epidemie nella destinazione del viaggio rendono impossibile in modo dimostrabile la prosecuzione del viaggio o mettono concretamente in pericolo la vita e la proprietà della persona assicurata, la ART, sulla base di una telefonata (confronta cifra II F 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra nel luogo di residenza della persona assicurata.

5 Viaggio di ritorno per avaria del mezzo di trasporto

Se il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio (confronta cifra I 11.4) ha un'avaria e non è pertanto garantita la prosecuzione del viaggio secondo il programma, la ART, sulla base di una telefonata (confronta cifra II F 4.1), organizza e paga il viaggio di ritorno extra o il proseguimento ritardato del viaggio della persona assicurata. I ritardi o le deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati non vengono considerati avarie. Non sussiste alcun diritto in caso di avaria

o incidente di veicoli privati guidati personalmente o utilizzati come passeggeri per il viaggio.

2.2 **Rimborso delle spese di viaggio**

1 **Rimborso delle spese per la parte del viaggio non utilizzata**

Se una persona assicurata deve interrompere prima del tempo il viaggio a causa di un evento assicurato, la ART le rimborsa le spese per la parte del viaggio non utilizzata sotto forma di quota proporzionale rispetto al prezzo dell'arrangiamento. Non vi è alcun rimborso delle spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato. La prestazione viene meno nel caso in cui, sulla base di un'assicurazione supplementare, sussista il diritto alla ripetizione del viaggio.

2 **Spese impreviste in caso di viaggio di ritorno extra, interruzione del viaggio o viaggio di ritorno ritardato**

Se in seguito ad un evento assicurato si rende necessario effettuare spese impreviste, la ART si accolla tali costi aggiuntivi fino ad un massimo di 500 CHF per persona.

3 **Eventi non assicurati**

3.1 **Mancanza di autorizzazione da parte della centrale emergenze ART**

Se la centrale emergenze ART non ha dato la sua preventiva autorizzazione alle prestazioni relative al viaggio di ritorno secondo quanto previsto dalle cifre II F 2.1.1 – II F 2.1.5.

3.2 **Interruzione da parte dell'organizzatore**

Se l'organizzatore del viaggio, il locatore, l'organizzatore ecc. non è oggettivamente in grado di fornire interamente o parzialmente le prestazioni previste dal contratto, disdice il viaggio o lo dovrebbe disdire sulla base di circostanze concrete o se è tenuto ai sensi di legge ad accollarsi le spese per il viaggio di ritorno. Tale oggettiva impossibilità è data tra l'altro quando il Dipartimento Federale degli Affari Esteri o l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica sconsigliano i viaggi nel Paese o nella zona prenotati.

4 **Obblighi in caso di sinistro**

4.1 Il danno deve essere denunciato senza indugio nel momento in cui si verifica l'evento alla Oberhäsli & Partner S.p.A. (confronta cifra I 15.2).

Telefono +41-44-723 44 86

Telefax +41-44-723 44 87

In caso di emergenze mediche durante i vostri viaggi telefonate al numero +41-44-723 44 88 (24 ore su 24).

4.2 Oltre ai documenti elencati alla cifra I 7, è necessario presentare alla Oberhäsli & Partner S.p.A. (confronta cifra I 15.2) anche i seguenti documenti (a seconda dell'evento assicurato):

- conferma della prenotazione;
- evtl. certificato medico con diagnosi;
- evtl. attestati ufficiali;
- ricevute/fatture relative alle spese aggiuntive assicurate in originale;
- giustificativi di spese impreviste o costi aggiuntivi resisi necessari in originale;
- biglietti aerei/biglietti in originale;
- verbali della polizia.